

## I.C.I. 2000 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 24/02/2000

- 1) sono stabilite, per l'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Chioggia, per l'imposta comunale sugli immobili istituita dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, le seguenti aliquote:
  - a) 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  - b) 5,5 per mille per gli immobili locati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9/12/1998, n. 431;
  - c) 9 per mille per le unità immobiliari abitative non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, ultimo periodo della Legge 9/12/1998, n. 431;
  - d) 6 per mille per tutti gli immobili non compresi nei punti a), b), c) ivi comprese le unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito a familiari e affini del 2° grado con obbligo di residenza anagrafica;
- 2) di stabilire in L. 200.000 la misura massima della detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- 3) di stabilire che la predetta detrazione di L. 200.000 venga elevata a L. 300.000 per i soggetti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:
  - a) proprietari di una sola abitazione, con una eventuale sola pertinenza avente il medesimo numero di foglio e mappale, che siano titolari di pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100% o ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo comunale, per un periodo superiore ai mesi otto;
  - b) famiglie proprietarie di un'unica abitazione, con una eventuale sola pertinenza avente il medesimo numero di foglio e mappale, e con **reddito lordo** non superiore al trattamento riconosciuto dall'I.N.P.S. alle persone in cassa di integrazione straordinaria alla data del 1.1.2000 (**Lire 17.300.508 annue**);  
**In caso di coabitazione si fa riferimento alla somma dei redditi delle persone che coabitano nella medesima unità abitativa.**

### estratto dal regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

#### **ART. 2 - PARTI INTEGRANTI DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Agli effetti dell'applicazione delle aliquote e delle agevolazioni dell'imposta comunale sugli immobili si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se iscritte distintamente in catasto, purchè siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma l'agevolazione si applica ad una sola pertinenza accatastata in C2 ed ad una sola pertinenza accatastata in C6.
3. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto di godimento, anche se in quota parte della pertinenza.
4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, a ogni altro effetto, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 504 del 1992.

#### **ART. 8 - COMUNICAZIONE comma 1**

1. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune, su modello appositamente predisposto, entro il primo semestre dell'anno successivo alla data di variazione, gli acquisti, le cessazioni o modificazioni di oggettività passiva, attestando gli elementi identificativi dell'unità immobiliare interessata o presentando copia degli atti.

#### **ART. 9 - ABITAZIONE PRINCIPALE comma 3**

3. Possono usufruire delle tariffe e delle agevolazioni previste per l'abitazione principale purchè sia opportunamente informato il Comune mediante invio della comunicazione di cui al precedente art. 8;
  - a) abitazione concessa in uso gratuito affinché vi dimorino abitualmente parenti ed affini di primo grado del proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale. L'utilizzazione deve essere dimostrata con le modalità di cui al precedente comma 2.
  - b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative a proprietà indivisa.
  - c) alloggio regolarmente assegnato dall'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale.
  - d) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

#### **ART. 10 - FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI**

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 504 del 1992, i fabbricati debbono possedere le seguenti caratteristiche:
  - a) assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
  - b) condizioni statiche delle strutture del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria, tali da rendere il medesimo non utilizzabile;
  - c) assenza di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete e assenza di locale attrezzato per i servizi igienici.
2. L'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati è attestata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le condizioni per usufruire dei benefici di cui al comma 1.